

Prospetto informativo disabili: le prime indicazioni dopo la riforma

Paola Sanna Consulente del lavoro in Trento

 In vista dell'adempimento in scadenza al prossimo 31 gennaio 2013, prorogato al 15 febbraio 2013 per questioni di carattere tecnico, il Ministero del lavoro fornisce le prime istruzioni operative per l'invio della comunicazione telematica dei lavoratori disabili, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012, dai decreti direttoriali n. 195 del 2 agosto 2012 e n. 235 del 5 ottobre 2012 di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Ministero del lavoro
Nota 12.12.2012, n. 17699

Il decreto direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012 ha provveduto ad aggiornare gli standard ministeriali dei prospetti informativi che i datori di lavoro coinvolti dalla disciplina in materia di avviamento al lavoro di soggetti disabili, devono inoltrare in via telematica di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il sistema è stato dunque aggiornato alle novità introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro, che ha apportato alcune modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva e le possibili esclusioni ai fini della determinazione dell'organico. Va infatti ricordato che il comma 6 dell'articolo 9 della legge sopra citata, così come sostituito dall'articolo 40, comma 4, della legge n. 133/2008, prevede l'obbligo, di inviare un **prospetto informativo telematico**, dal quale risultano:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti impiegati;
- il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Qualora rispetto all'ultimo prospetto inviato non

siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare alcuna informativa.

Le novità della legge Fornero

L'articolo 4, comma 27, lettera a) della legge n. 92/2012, successivamente modificata dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera l), del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 ha previsto che agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, la base di computo deve essere determinata da tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato.

In particolare, le uniche esclusioni ammesse in tale computo sono quelle riconducibili a lavoratori subordinati aventi queste caratteristiche:

- disabili in forza ai sensi della legge n. 68/1999;
- occupati a tempo determinato con contratto di durata non superiore a 6 mesi (in base alla vigente disciplina tale limite raggiungeva i 9 mesi di durata del contratto);
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti, la cui figura deve essere individuata con specifico riferimento al Ccnl applicato dall'azienda;
- contrattisti di inserimento;
- apprendisti;
- contrattisti di reinserimento;
- somministrati (non computabili né per l'agenzia che li somministra né per l'utilizzatore);
- soggetti impiegati per attività all'estero;
- Lsu;

- lavoratori a domicilio;
- soggetti che hanno aderito al programma di emersione legge n. 383/2001.

Un'altra novità introdotta dalla legge di riforma del lavoro, riguarda le esclusioni dal computo e la legge n. 92/2012 interviene dunque anche sull'articolo 5 della legge n. 68/1999, individuando il personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e

***Pubblicati
i nuovi standard
per il prospetto
informativo
disabili
in vigore
dalle ore 19.00
del
10 gennaio 2013***

nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale attribuito.

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'invio telematico del prospetto informativo, tutti i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla disciplina in materia di collocamento obbligatorio, che occupano almeno 15 dipendenti; la comunicazione, va inoltrata esclusivamente in via telematica e l'utilizzo di strumenti o modalità diverse configura mancato adempimento.

I datori di lavoro operanti nei settori:

- **trasporto aereo, marittimo e terrestre**, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
- **impianti a fune**, limitatamente al personale adibito alle aree operative;
- **autotrasporto** limitatamente al personale viaggiante;
- **edile**, limitatamente al personale di cantiere così come ora individuato dalla nota ministeriale in commento, e il personale addetto al trasporto, compilano i dati del prospetto informativo, **non computando** il personale sopra indicato.

Termini di trasmissione

Posto che l'adeguamento dei servizi telematici alle novità introdotte dalla legge n. 92/2012, sarà a regime con decorrenza dalle ore 19.00 del 10 gennaio 2013 e quindi solo da tale data i sistemi informatici delle regioni e quello del Ministero del lavoro saranno in grado di ricevere le comunicazioni, la scadenza di trasmissione del prospetto informativo telematico è stata prorogata al 15 febbraio 2013.

Il prospetto informativo

Per quanto attiene invece le informazioni da inviare telematicamente, le stesse devono fotografare la **situazione aziendale al 31 dicembre** dell'anno precedente a quello della denuncia e rappresentare dunque la forza occupazionale a questa data e non come media o Ula.

Le principali informazioni che verranno inviate telematicamente sono dunque relative a:

- dati della capogruppo, qualora il prospetto venga inviato dall'azienda capogruppo per un'altra azienda facente parte del gruppo d'impresa, quando debbano essere evidenziate compensazioni all'interno del gruppo stesso;
- tipologia del dichiarante e sue informazioni circa Ccnl applicato;

La trasmissione telematica del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2013

- numero complessivo dei lavoratori dipendenti e numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva;

- numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;

- numero dei lavoratori non computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine di durata fino a 6 mesi, con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con somministrazione, con contratto di reinserimento, dirigenti, nonché numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;

- numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie protette (comma 2, articolo 18, della legge n. 68/1999);

- posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Per effettuare l'invio telematico, i datori di lavoro possono provvedervi direttamente oppure possono rivolgersi ai soggetti abilitati come individuati nella circolare del Ministero del lavoro n. 8371 del 21 dicembre 2007 quindi in estrema sintesi:

- consulenti del lavoro;
- avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali in relazione a quanto previsto dalla legge n. 12/1979;
- associazioni di categoria ovvero servizi istituiti da associazioni di categoria;
- agenzie per il lavoro;
- soggetti promotori di tirocini.

I datori di lavoro ovvero i soggetti abilitati dovranno avvalersi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione da Regioni e Province autonome; dovranno altresì ottenere il preventivo accreditamento sulla base delle disposizioni emanate da ciascun Ente, disposizioni che saranno reperibili anche sul sito del Ministero all'indirizzo www.lavoro.gov.it.

Compensazione territoriale per la Pa

La norma non permette di effettuare la compensazione cd. automatica, perché la stessa deve essere autorizzata.

Le Amministrazioni interessate dovranno dunque seguire le modalità indicate dal Dipartimento per la funzione pubblica.

Le fasi di compilazione del flusso

Così come precisato nelle note di revisione allega-

Invio della comunicazione telematica



Dalle ore 19.00 di giovedì 10 gennaio 2013
a **venerdì 15 febbraio 2013**

Le principali informazioni richieste



- Numero dei lavoratori e lavoratori per quota di riserva,
- numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva (indicando nominativi, sesso, età, qualifica, data di inizio del rapporto di lavoro),
- numero dei lavoratori assunti con contratti particolari (termine, apprendistato ecc...),
- numero dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie protette,
- posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili,
- fruizione di eventuali autorizzazioni concesse o richieste di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti (per i datori di lavoro privati) nonché di compensazione territoriale.

Datori di lavoro coinvolti



Tutti i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla disciplina in materia di collocamento obbligatorio, che occupano almeno 15 dipendenti

Modalità di invio



Esclusivamente con trasmissione telematica

Sistema sanzionatorio



Ritardato invio: sanzione pari a 578,43 euro più 28,02 euro per ogni giornata di ritardo. Applicabile l'istituto della diffida

te alla nota del Ministero del lavoro in commento, va evidenziato che l'obbligo di compilazione del prospetto va eseguito a livello nazionale, poiché le informazioni a carattere provinciale ne rappresentano un dettaglio.

Questa la logica di inserimento delle informazioni:

- compilare il Quadro 1 con l'indicazione di tutte le informazioni a livello nazionale;
- compilare poi i dati a livello provinciale, laddove esistenti;
- il sistema effettua in automatico i calcoli a livello nazionale, considerando anche le informazioni a livello provinciale e determina il Tnl (totale nazionale lavoratori) come somma dei singoli quadri provinciali, e poi la base di computo ai fini dell'inserimento del soggetto disabile;
- i calcoli sono quindi eseguiti a livello provinciale individuando basi di computo, quote e scoperture così come rilevabili dai singoli quadri provinciali;
- l'eventuale necessità di effettuare compensazioni territoriali ovvero compensazioni all'interno di un gruppo di impresa, comporta la compilazione del-

l'apposito quadro; il sistema provvederà poi ad inviare ai servizi territorialmente competenti i prospetti delle diverse aziende interessate alla compensazione intra-gruppo;

- a questo punto, in presenza di compensazioni di cui sopra, il sistema evidenzia eventuali scoperture nazionali e valuta le relative compensazioni.

Sistema sanzionatorio

La sanzione applicabile in caso di mancata effettuazione dell'invio telematico, è quella contenuta nell'articolo 15, comma 1, della legge n. 68/1999.

Detta sanzione si compone di un importo fisso aumentato poi di un ulteriore importo per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 365 giorni: la misura della sanzione per ritardato invio è invece contenuta nel Dm 12 dicembre 2005 ed è pari a 578,43

euro più 28,02 euro per ogni giornata di ritardo. A questo comportamento è peraltro applicabile l'istituto della diffida con il pagamento, in caso di regolarizzazione, del quarto dell'importo edittale.

*Confermate
le sanzioni
per mancato
e/o ritardato invio
del prospetto
informativo*

Premessa

Con il decreto direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012 sono stati aggiornati gli standard del Sistema informatico relativamente al Prospetto informativo e i medesimi, come di consueto, sono stati pubblicati su www.cliclavoro.gov.it, unitamente alle relative regole d'uso contenenti le disposizioni cui i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare il sistema in modo corretto.

Tali standard, come indicato nel decreto citato, entreranno in vigore il 10 gennaio 2013 alle ore 19.00 e, a partire da tale data i sistemi informatici delle regioni, ivi compreso quello sussidiario messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno in grado di ricevere le comunicazioni dei datori di lavoro obbligati.

Gli aggiornamenti rispondono in massima parte all'esigenza di adeguare i sistemi informatici alle disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92 e tengono conto di quanto stabilito nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico Sil tenutesi nel corso del 2012.

Nei paragrafi che seguono, si illustrano, in via esemplificativa, le novità più salienti introdotte dal decreto direttoriale n. 195 sopra citato, rimandando al documento «Modelli e regole» - versione gennaio 2013» - allegato alla presente nota operativa, per una lettura completa delle informazioni da comunicare, oltre ad alcuni dizionari terminologici modificati coerentemente con quanto avvenuto nel sistema informatico del favore in generale, i cui standard entreranno in vigore contestualmente il 10 gennaio 2013 a seguito dell'emanazione del decreto direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012.

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Con riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 le novità più salienti riguardano i criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore da effettuare ai fini dell'invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro obbligati.

La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell'organico; tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge n. 68/1999 concerne l'organico al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.

Criteri di computo

L'art. 4, comma 27, lettera a), della legge n. 92/2012, così come modificata dall'art. 46-bis, comma 1, lett. l), Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, apportando modificazioni all'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 68/1999 dispone che «all'art. 4, comma 1, il primo periodo è così sostituito: Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai

Ministero del lavoro

Nota 12 dicembre 2012, prot. n. 17699

Oggetto: Decreto direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012. Prospetto informativo ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall'articolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa

sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso

l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore».

Stante il principio generale contenuto nella norma, in base al quale agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, la norma elenca una serie di soggetti che, viceversa, non devono essere computati nell'organico aziendale.

Relativamente ad alcuni di tali soggetti non computabili si rendono necessari alcuni chiarimenti.

Ai fini della computabilità o meno dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro deve fare riferimento all'arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore.

L'individuazione della figura del dirigente da non computare agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro.

Relativamente alla non computabilità dei lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore si precisa che tali soggetti non sono computati a norma dell'art. 4, comma 27, lettera a), della legge n. 92/2012 dall'agenzia che li somministra e, per effetto dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003 il soggetto somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore.

Il datore di lavoro non computa nell'organico i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività.

Inoltre, per effetto di specifiche disposizioni di legge, tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti (articolo 7, comma 3, Dlgs 14.9.2011, n. 167), i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (articolo 3, comma 10, Dl 30 ottobre 1984, n. 726) i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20, comma 4, legge 23 luglio 1991, n. 223).

Ai fini del computo, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.

Esclusioni

Il medesimo articolo 4, comma 27, lettera *b*), della legge n. 92/2012 interviene inoltre sull'articolo 5, comma 2, della legge n. 68/1999 inserendo il seguente periodo: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere».

Pertanto, tra il personale di cantiere è ricompreso anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori.

Inoltre, l'esclusione riguarda anche i lavoratori di sotto-suolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*quater*, del Dl 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge il 26 febbraio 2011, n. 10.

Compensazioni territoriali nella pubblica amministrazione

La compensazione automatica non è prevista per i

datori di lavoro pubblici. Infatti, il comma 8-*ter* dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che la compensazione deve essere autorizzata. In questo caso, come già precisato nella circolare ministeriale n. 27 del ottobre 2011, le modalità sono individuate dal Dipartimento per la Funzione pubblica.

Termini e modalità

per la presentazione del prospetto

Le novità introdotte dalla normativa nel 2012 in materia collocamento mirato e in materia di nuovi standard tecnici derivanti dall'applicazione della riforma del mercato del lavoro, nei paragrafi precedenti solo accennati e per la cui lettura approfondita si rimanda ai decreti direttoriali n. 195 e 235, rispettivamente del 2 agosto e 5 ottobre 2012, hanno modificato profondamente sia i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti sia, soprattutto, quelli dei datori di lavoro obbligati.

Per tali ragioni si informa che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 10 gennaio 2013 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2013.